

PROVINCIA DI MILANO
Milano, Spazio Oberdan, 1 marzo 2005

PRESTITO A PAGAMENTO IN BIBLIOTECA

un anno dopo...

NON PAGO DI LEGGERE ><http://www.nopago.org/>
AIB, NO AL PRESTITO A PAGAMENTO ><http://www.aib.it/aib/cen/prestito.htm>

Nel nome del diritto d'autore: Primo non leggere?

di Fausto Rosa

LA NORMATIVA ITALIANA SUL DIRITTO D'AUTORE trova oggi fondamento:

1. Nel Codice civile, Libro quinto, titolo nono, capo primo, articoli dal 2575 al 2583.
2. Nella Legge 22 aprile 1941 n. 633, "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", modificata e novellata da interventi successivi derivanti anche dall'applicazione delle direttive europee:

- Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 "*Attuazione della direttiva 91/259/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*", (pubblicato in GU n. 306 del 31/12/1992).
- Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685 "*Attuazione della direttiva 92/100/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale*". (pubblicato in GU n. 293 del 16/12/1994)
- Legge 18 agosto 2000, n. 248. "*Nuove norme di tutela del diritto d'autore*", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4/9/2000). Questa legge contiene alcune disposizioni che disciplinano la reprografia, cioè la riproduzione delle opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili.
- Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 "*Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*", (pubblicato in GU n. 87 del 14/4/2003).
- Legge 21 maggio 2004, n. 128 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*", (pubblicata in GU n. 119 del 22/5/2004).

Per una lettura complessiva e aggiornata dell'attuale modificata legge sul diritto d'autore, consultare i seguenti siti:

INTERLEX< http://www.interlex.it/testi/141_633.htm#1>

SIAE<http://www.siae.it/bg.asp?click_level=1400.0300.0100&link_page=bg_DA_Nazionale.htm>

IL DIRITTO D'AUTORE E IL PRESTITO NELLE BIBLIOTECHE

La tutela del DIRITTO D'AUTORE consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore.

In nome di questo "diritto" la Commissione Europea il 16 gennaio 2004 ha aperto una "procedura di infrazione" nei confronti di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e

Irlanda. A questi paesi viene contestata la mancata o errata attuazione delle disposizioni della Direttiva 1992/100/CEE del 16/11/1992.

I Paesi oggetto della procedura di infrazione dovrebbero modificare le proprie legislazioni che prevedono attualmente la gratuità del prestito di libri effettuato da biblioteche e altri enti pubblici, ledendo in tal modo i diritti patrimoniali delle opere, in quanto le “deroghe” previste da questi stati sono attuate in modo errato e difforme.

Questo è il contenuto dell'articolo 5 della Direttiva 92/100/CE, che porta il seguente titolo **“Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche”**

1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
2. Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.
3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora anteriormente al 1° luglio 1997 una relazione sui prestiti di opere da parte di istituzioni pubbliche nella Comunità. Essa trasmette detta relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

IN ITALIA la direttiva europea è stata recepita con il Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685, che ha modificato l'art. 69 *“Protezione del diritto d'autore”* della L. 633/41.

Così recita l'art. 69, ora oggetto della procedura di infrazione:

1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: **“Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:**

- a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.”.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Entrando nel merito delle questioni poste dalla direttiva europea, vorrei osservare come in Italia le problematiche del pagamento del prestito nelle biblioteche siano state affrontate dai protagonisti del mondo bibliotecario, sia professionale che politico, in modo approssimativo e inadeguato. Mi pare cioè che la “reazione italiana” alla direttiva UE non sia stata per nulla costruita con competenza e sensibilità, priva di contenuti qualificati, sia di natura professionale che di valenza politica:

- i bibliotecari, nel loro insieme, salvo ovviamente alcune lodevolissime eccezioni, non hanno dato l'impressione di aver colto la “portata” negativa dell'introduzione del pagamento del prestito nelle biblioteche, non sentendo la necessità, nel nome di un'etica professionale propria, di contrastare una simile ipotesi e di sottolineare il silenzioso disconoscimento messo in atto di quel fondamentale diritto che la loro professione bibliotecaria pone al primo posto, cioè che le biblioteche sono luogo e servizio di garanzia per il libero accesso agli strumenti della conoscenza, del sapere e della lettura, così come dichiarato dalle più importanti istituzioni politiche e culturali, sia nazionali che internazionali;
- ma anche i titolari delle responsabilità della politica bibliotecaria, dal livello nazionale a quello territoriale, hanno adottato un comportamento superficiale e approssimativo, tutto improntato su dichiarazioni più di tipo elettorale che sostanziale, del tipo *“nessuna tassa sul prestito nelle*

biblioteche”, trascurando del tutto una presa di posizione competente e responsabile, portatrice di una seria preoccupazione di realizzare, anche nel nostro paese, quella politica bibliotecaria che tanto è assente. E questo ha dato dimostrazione, un’altra volta, della mancanza per i nostri amministratori, di una “cultura di biblioteca”, fortemente invece radicata in altri paesi europei. Non serve proclamare, in modo del tutto astratto, la propria contrarietà all’ipotesi del pagamento del prestito nelle biblioteche, se una simile presa di posizione non trova fondamento in precise linee di politica bibliotecaria generali, costruite su un paese che progetta, anche attraverso le biblioteche, la propria crescita civile in quella che oggi viene definita come la “società dell’informazione”. La mancanza in Italia di una “cultura del libro e della biblioteca” da parte dei nostri amministratori nazionali e territoriali, toglie credibilità e autorevolezza ai tanti documenti politici, un po’ acriticamente espressi sottoforma di “**la lettura non si tassa**”.

CONTROCORRENTE

Che differenza passa tra il leggere o il consultare a casa propria un libro avuto in prestito dalla biblioteca e il leggere o consultare lo stesso libro, ma nell’ambito dell’edificio della stessa biblioteca?

Molta sembrerebbe, e questo alla faccia del “diritto d’autore”!

Perché:

- nel primo caso, come vorrebbe la direttiva europea, dovrebbe essere applicato il diritto di remunerazione all’autore e quindi: per portare i libri fuori dalla biblioteca bisogna pagare!

- nel secondo caso, cioè leggere o consultare libri e altro materiale in biblioteca, non dovrebbe invece costare nulla e quindi nessun riconoscimento al diritto di remunerazione all’autore!

Ma allora, non potrebbe essere sufficiente una chiara “direttiva europea” che fissi le famose “deroghe” alla remunerazione, stabilendo una volta per tutte che “il leggere e il consultare i libri in biblioteca deve essere assicurato in forma gratuita?

O che sia il caso, a questo punto, sempre nel nome dell’intoccabile diritto degli Autori (leggasi Editori-SIAE) di far pagare alle biblioteche, e quindi ai loro utenti, ANCHE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE IN SEDE?

Che qualcuno non ci stia già pensando? Al prossimo giro!

Visto che il pagamento delle fotocopie nelle biblioteche è già stato ottenuto...

Visto che il pagamento per il prestito del materiale audiovisivo è già stato ottenuto...

Visto che il pagamento per il prestito librario è ormai pressoché ottenuto...

...E i bibliotecari stanno a guardare!

Molti di noi non hanno avuto difficoltà ad individuare, di fronte al pagamento del prestito, i diversi motivi che lasciano decisamente perplessi, qualora anche in Italia si vada in questa direzione “europea”. Ne riporto anch’io tre:

- che si sappia quanto notevole è il sostegno economico che l’editoria italiana ottiene ai vari livelli istituzionali, dallo Stato, alle Regioni, ma anche e non poco, dalle Province e dai Comuni;
- che si sappia quanto significativo e oneroso è l’intervento in promozione alla lettura, sia per ragazzi ma anche per adulti, prodotto annualmente soprattutto da parte dei Comuni;
- che si prenda atto, ancora una volta, che la cronica debolezza delle biblioteche in Italia, anche di fronte alla vicenda del pagamento del prestito, trova ragione nella storica assenza di un fondamentale interlocutore, lo Stato, che non è ancora riuscito a costruire un progetto di politica bibliotecaria nazionale, coordinata e economicamente sostenuta.

In presenza di scenari profondamente diversi da quelli appena descritti - mi riferisco alle politiche bibliotecarie ed editoriali di paesi come Germania, Inghilterra e Danimarca che già hanno dato applicazione corretta alla direttiva europea riconoscendo il pagamento del prestito nelle loro biblioteche - forse potrebbe essere accettabile che le istituzioni bibliotecarie italiane e i loro utenti possano dare, con il riconoscimento economico del prestito, il proprio contributo finanziario alla creatività intellettuale degli autori, senza la quale, ne siamo convinti, non c’è accesso alla conoscenza e al sapere.